

Relazione illustrativa

Il presente decreto, emanato ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209 (di seguito Decreto Legislativo), reca disposizioni attuative della Global minimum tax che tengono conto di alcuni chiarimenti forniti nel Commentario alle Regole OCSE, pubblicato il 14 marzo 2022 «*Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy - Commentary to the Global Anti Base Erosion Model Rules (Pillar Two)*» come modificato ed integrato dalle successive Guide Amministrative approvate dal Quadro Inclusivo sul BEPS, pubblicate il 2 febbraio 2023 (di seguito AG febbraio 2023), il 17 luglio 2023 (di seguito AG luglio 2023) e il 18 dicembre 2023 (AG dicembre 2023).

In particolare, il decreto contiene disposizioni riguardanti diversi aspetti dell'imposizione integrativa:

- i Fondi Sovrani che soddisfano la definizione di entità statali di cui al n. 19) dell'allegato A del Decreto Legislativo (cfr. AG febbraio 2023 [AG 22.04.T5]- Guida 1.4.3);
- il criterio forfetario per l'individuazione delle attività ausiliarie (cfr. AG febbraio 2023 - Guida 1.6.2);
- il trattamento degli strumenti di copertura (cfr. AG febbraio 2023 - Guida 2.2.3)
- l'annullamento del debito e il suo effetto sul reddito o perdita rilevante (cfr. AG febbraio 2023 - Guida 2.2.3)
- la semplificazione per le partecipazioni di portafoglio a breve termine (cfr. AG febbraio 2023 [AG 22.04.T11])
- le società di mutua assicurazione (cfr. AG febbraio 2023 - Guida 3.6.3)
- le attività fiscali differite sostitutive del riporto delle perdite (cfr. AG febbraio 2023 - Guida 2.8.3)
- le regole generali di conversione valutaria (cfr. AG luglio 2023 cap.1)
- il regime transitorio di allocazione delle imposte dovute ai sensi di un regime CFC Misto (cfr. AG luglio 2023 cap. 2.10 e AG dicembre 2023 cap. 4)

L'**articolo 1** contiene le definizioni dei termini utilizzati con maggiore frequenza (comma 1), assicurandone la coerenza con le disposizioni del Decreto Legislativo e con le previsioni OCSE (comma 2). Le definizioni sono commentate, nella presente relazione, unitamente agli articoli in cui le stesse sono utilizzate.

L'**articolo 2** riguarda le entità statali (o "*Governmental Entity*") che sono escluse dall'ambito applicativo delle Regole GloBE. Come spiegato nel Commentario OCSE in merito alla definizione di *Governmental Entity*, la condizione di cui al paragrafo (b)(ii) dell'articolo 10.1 delle *Model Rules* intende includere entità come i fondi sovrani, indipendentemente dalla forma giuridica da questi assunti. I fondi sovrani sono comunemente istituiti dai governi per detenere e gestire i loro investimenti per le future esigenze fiscali della giurisdizione, stabilizzando la bilancia dei pagamenti del Paese e per trovare un equilibrio adeguato tra consumi interni e risparmi (cfr. definizione dell'articolo 1, lettera g) del presente decreto). Si ricorda che il fondo sovrano, per qualificarsi come entità statale, deve avere una responsabilità nei confronti del governo, deve fornire relazioni informative annuali al governo e i suoi beni devono essere conferiti al governo al momento dello scioglimento e qualsiasi distribuzione di utili deve essere effettuata a favore del governo.



E' stato osservato che i governi possono scegliere di detenere o gestire i propri investimenti direttamente o attraverso un fondo sovrano al fine di ridurre o eliminare potenziali conflitti tra il ruolo del governo come investitore e quello di regolatore aziendale. Un fondo sovrano è, quindi, simile a una società di investimento o a una società di gestione patrimoniale, interamente di proprietà del governo, che consolida le attività di investimento del governo.

Quando un fondo sovrano non si qualifica come entità di investimento ai sensi del principio contabile autorizzato nel Paese di localizzazione o il suddetto principio contabile autorizzato non prevede un'eccezione al requisito di consolidamento per entità di investimento simili, il fondo sovrano potrebbe essere tenuto a consolidare linea per linea i risultati finanziari di tutte le entità nelle quali detiene una partecipazione di controllo. Di conseguenza, i gruppi multinazionali o nazionali che, da soli, non raggiungerebbero la soglia di 750 milioni di euro potrebbero essere trattati come parte di un gruppo multinazionale più grande che rientra nell'ambito di applicazione delle Regole GloBE semplicemente perché sono di proprietà del governo attraverso un fondo sovrano (anziché detenuti direttamente dal governo centrale, statale o locale o dalla loro amministrazione o dalle agenzie che svolgono funzioni governative). Questo risultato sarebbe incoerente con gli esiti politici attesi delle Regole GloBE perché un fondo sovrano che si qualifica come entità statale ai sensi dell'articolo 10.1 delle *Model Rules* è destinato a ricevere un trattamento equivalente a quello previsto per le entità statali. L'articolo in commento ha proprio la finalità di chiarire che le definizioni di "controllante capogruppo" e di "gruppo" contenute nel Decreto Legislativo intendono assicurare tale coerenza. In particolare, il comma 1 stabilisce che un fondo sovrano che soddisfa la definizione di entità statale di cui di al n. 19) dell'allegato A del Decreto Legislativo, ossia un'entità statale cui si applica il n. 19, lettera b) numero 2) del suddetto allegato A (corrispondente all'articolo 10.1, paragrafo (b)(ii), delle *Model Rules*), non sarà considerato una controllante capogruppo né parte di un gruppo multinazionale o nazionale.

Il comma 2 chiarisce, altresì, che tale fondo sovrano non è considerato titolare di una partecipazione di controllo in alcuna entità in cui detiene una partecipazione di proprietà e, di conseguenza, ai fini dell'individuazione della controllante capogruppo di un gruppo multinazionale o nazionale, non si tiene conto delle eventuali quote di proprietà detenute dal fondo sovrano stesso.

Ai fini della corretta individuazione delle entità escluse, l'**articolo 3** precisa il significato da attribuire al concetto di "attività ausiliarie" di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b) numero 2), del Decreto Legislativo. Si ricorda che, ai sensi della richiamata disposizione, sono escluse dall'ambito applicativo della Global minimum tax l'entità il cui valore è detenuto per almeno il 95 per cento da una o più entità di cui alla lettera a) del comma 1 del medesimo articolo 11 (ossia le entità statali, le organizzazioni internazionali, le organizzazioni senza scopo di lucro, i fondi pensione, i fondi di investimento che sono controllanti capogruppo o i veicoli di investimento immobiliare che sono controllanti capogruppo, direttamente ovvero indirettamente, tenendo conto dell'effetto demoltiplicativo, attraverso una o più entità escluse, con l'eccezione delle entità di servizi pensionistici) svolgente esclusivamente attività ausiliarie rispetto a quelle eseguite da una o più delle entità escluse sopra indicate. Per semplificare l'individuazione dei soggetti che possono fruire di tale esclusione, l'*Inclusive Framework* ha concordato un criterio forfetario per determinare quando le controllate al 100 per cento da organizzazioni senza scopo di lucro svolgono attività ausiliare (cfr. par. 54.3 del Commentario all'articolo 1.5.2).



Al fine di recepire tale criterio, il comma 1 stabilisce che si considerano ausiliarie le attività di un'impresa o di un'entità a controllo congiunto il cui valore è detenuto al 100 per cento, direttamente o indirettamente, da una o più organizzazioni senza scopo di lucro se i ricavi complessivi delle entità del gruppo multinazionale o nazionale sono inferiori al minore tra: a) l'importo di 750 milioni di euro e il 25 per cento dei ricavi consolidati di gruppo. Il criterio è rivolto esclusivamente alle entità integralmente detenute da organizzazioni senza scopo di lucro, con la conseguenza che non potrà applicarsi alle entità che non sono possedute al 100 per cento, direttamente o indirettamente, dalle suddette organizzazioni. Inoltre, la soglia dei 750 milioni di euro deve essere riparametrata in caso di esercizio inferiore o superiore a 12 mesi come previsto nell'articolo 10, comma 2, del Decreto Legislativo e verificata tenendo conto del criterio di conversione valutaria contenuta nel comma 5 del medesimo articolo 10 nel caso in cui i ricavi complessivi non siano espressi in euro.

Nel comma 2 sono specificate le modalità con cui effettuare il computo dei ricavi complessivi ai fini della verifica di cui al comma 1. Questi devono riferirsi ai ricavi complessivi realizzati da tutte le imprese e le entità a controllo congiunto del gruppo, indipendentemente dalla loro localizzazione, senza tuttavia considerare i ricavi realizzati dall'organizzazione senza scopo di lucro e dalle altre entità del gruppo che si qualificano per l'esclusione ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettere b) e c), del Decreto Legislativo a prescindere dall'applicazione del criterio introdotto con il presente articolo.

Tale criterio, secondo quanto precisato al comma 3, essendo volto a stabilire, in via semplificata, quando un'attività può considerarsi "ausiliaria" non richiede alcun esame o valutazione circa l'attività effettivamente svolta dall'entità controllata dall'organizzazione senza scopo di lucro.

In base a quanto previsto nel comma 4, se non è soddisfatta la condizione di cui al comma 1, un'entità può sempre qualificarsi per l'esclusione se presenta i requisiti dell'articolo 11, comma 1, lettere b) o c), del Decreto Legislativo. Se, diversamente, non è soddisfatta la condizione del comma 1, verificata alla luce di quanto indicato nel comma 2, né sussistono i requisiti dell'articolo 11, comma 1, lettere b) o c) del Decreto Legislativo, l'entità non potrà considerarsi estranea all'ambito applicativo dell'imposizione integrativa.

Poiché la definizione di organizzazione senza scopo di lucro non dipende dallo *status* del suo finanziatore, un'organizzazione finanziata dal governo può ben rientrare sia nella definizione di ente statale, sia di organizzazione senza scopo di lucro. Quando un'entità statale soddisfa contestualmente anche la definizione di organizzazione senza scopo di lucro, il comma 5 precisa che tale entità può applicare il criterio forfetario indicato nel presente articolo per stabilire la natura ausiliaria o meno delle attività svolte dalle sue controllate al 100 per cento, dirette o indirette. Secondo l'*Inclusive Framework*, tra le entità statali che potrebbero trarre vantaggio dal suddetto criterio possono rientrare gli enti educativi, gli istituti di ricerca e gli ospedali pubblici, nonché gli altri fornitori di servizi sanitari di proprietà del governo.

L'**articolo 4**, in linea con le indicazioni contenute nel paragrafo 57 del Commentario all'articolo 3.2.1 delle *Model Rules*, si occupa del trattamento, ai fini delle Regole GloBE, degli Strumenti di Copertura del rischio di cambio degli investimenti netti in una gestione estera. Per Strumento di Copertura si intende lo strumento identificato al paragrafo 6.2 dell'IFRS 39 nonché gli analoghi strumenti previsti dai principi contabili conformi e dai principi contabili autorizzati (cfr. definizione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera r)).



L'Inclusive Framework ha constatato come, in genere, i gruppi multinazionali coprono i movimenti di valuta estera nelle partecipazioni detenute nelle imprese del gruppo. Il rischio coperto, in particolare, è l'esposizione valutaria che si origina tra la valuta funzionale dell'impresa in cui una controllante capogruppo detiene una partecipazione e la valuta funzionale della controllante capogruppo stessa. In base ai principi contabili autorizzati, gli utili o le perdite su cambi relativi agli strumenti di copertura che si ritiene costituiscano una copertura efficace del rischio di cambio attribuibile a un investimento netto in una gestione estera (una copertura di un investimento netto) sono rilevati nelle altre componenti di conto economico complessivo a livello del bilancio consolidato.

Il trattamento di una copertura di un investimento netto dovrebbe seguire il trattamento dell'investimento che sta coprendo. Pertanto, il comma 1 stabilisce che l'impresa dichiarante può esercitare un'opzione, con validità per cinque esercizi, al fine di trattare gli utili o le perdite su cambi riflesse nell'utile o nella perdita contabile netta come una componente esclusa ai sensi dell'articolo 23, comma 2, lettera c) del Decreto Legislativo nella misura in cui:

- a) tali utili o perdite su cambi sono attribuibili a strumenti di copertura che coprono il rischio di cambio in partecipazioni diverse dalle Partecipazioni di Portafoglio;
- b) l'importo di tale utile o perdita è rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo a livello di bilancio consolidato, e
- c) lo strumento di copertura è considerato una copertura efficace ai sensi del principio contabile autorizzato utilizzato nella redazione del bilancio consolidato.

La regola esposta si basa sul trattamento di un'operazione di copertura contabilizzata nel Bilancio Consolidato. La condizione della lettera b) distingue tra le coperture che sono rilevate nel conto economico del bilancio consolidato e quelle che sono rilevate nelle altre componenti di conto economico complessivo. Gli utili e le perdite derivanti dalle coperture rilevate nel conto economico sono opportunamente presi in considerazione nel calcolo dell'utile o della perdita rilevante ai fini dell'imposizione integrativa. Gli utili e le perdite esclusi sono quelli relativi agli investimenti netti in una gestione estera riflessi nelle altre componenti di conto economico complessivo poiché gli utili o le perdite derivanti dalla cessione di tali investimenti netti sarebbero utili e perdite da capitale esclusi. La condizione della lettera c) limita l'ambito di applicazione della disposizione in esame alle operazioni che sono considerate coperture efficaci ai sensi del principio contabile utilizzato per la redazione del Bilancio Consolidato.

Il comma 2 chiarisce che, come conseguenza derivante dall'opzione di cui al comma 1, una eventuale imposta derivante dagli utili su cambi descritta nel comma precedente è trattata come una riduzione delle imposte rilevanti ai sensi dell'articolo 28, comma 3, lettera a), del Decreto Legislativo.

Il comma 3 prende in considerazione l'ipotesi in cui la copertura dell'investimento netto è emessa da un'impresa o da un'entità a controllo congiunto che svolge una funzione di tesoreria o finanziaria per il gruppo multinazionale (impresa emittente), diversa da quella che detiene la partecipazione oggetto di copertura. Tale impresa emittente può, tuttavia, trasferire l'effetto economico e contabile della copertura all'impresa che detiene la Partecipazione tramite finanziamenti infragruppo o altri strumenti. Di conseguenza, il comma 3 stabilisce che se lo strumento di copertura è detenuto da un'impresa emittente che trasferisce l'effetto della copertura all'impresa o all'entità a controllo congiunto che detiene la partecipazione coperta attraverso prestiti infragruppo o altri strumenti, l'utile o la perdita su cambi collegata alla copertura dell'investimento netto è trattata come componente esclusa ai sensi dell'articolo 23, comma 2, lettera c), del Decreto Legislativo dell'impresa o dell'entità a controllo congiunto che detiene la partecipazione e non è apportata alcuna rettifica al reddito o alla perdita rilevante dell'impresa emittente.



L'articolo 5 recepisce le indicazioni contenute nei paragrafi 86.1 e seguenti del Commentario all'articolo 3.2.1 delle *Model Rules*. L'*Inclusive Framework* ha preso in considerazione la fattispecie in cui il creditore, senza essere rimborsato, libera o esonera un'impresa o un'entità a controllo congiunto dal pagare l'importo dovuto nei suoi confronti. In base ai principi contabili autorizzati, l'annullamento del debito è generalmente considerata una sopravvenienza attiva per il debitore. Se tale componente reddituale positiva, contabilizzata dal debitore, non risulta soggetta ad imposizione ai sensi della legislazione fiscale nazionale, questa circostanza può determinare l'insorgenza di un'imposizione integrativa in capo alle entità debentriche che rientrano nell'ambito di applicazione delle Regole GloBE. In tali circostanze, infatti, l'annullamento del debito aumenterebbe il reddito rilevante ai fini GloBE per tali entità senza un corrispondente aumento delle imposte rilevanti rettificata e ciò potrebbe comportare importi significativi di oneri fiscali, in termini di imposizioni integrativa da pagare, a fronte di importi considerevoli ai quali rinuncia il creditore.

E' stato notato, inoltre, che gli ordinamenti nazionali spesso prevedono, nell'ambito del diritto societario, delle procedure di salvataggio aziendale per le società in difficoltà finanziaria in modo da garantirne la sopravvivenza. Queste procedure includono trattative, tra la società in difficoltà, in quanto debitrice, e i suoi creditori, che possono comportare l'annullamento totale o parziale del debito o la sua conversione in capitale. In alcuni casi, le suddette procedure sono supervisionate o devono essere confermate da un tribunale nella giurisdizione della società debitrice.

Appare chiaro come imporre, nella fattispecie in esame, l'applicazione dell'imposizione integrativa in conseguenza dell'annullamento del debito ridurrebbe, di fatto, l'efficacia delle procedure fiscali e societarie nazionali e, di conseguenza, vanificherebbe l'obiettivo politico di utilizzare il sistema fiscale per aiutare le entità finanziariamente in difficoltà che sono state liberate dai creditori.

Pertanto, sulla base di queste motivazioni, è stato deciso di non far concorrere al reddito o perdita rilevante le componenti reddituali positive collegate all'annullamento del debito. Tale esclusione, tuttavia, deve essere riconosciuta solo in relazione a scenari di salvataggio aziendale che possono essere definiti sulla base di precisi fatti giuridici ed avere una portata limitata in modo da non creare opportunità di pianificazione fiscale per i gruppi multinazionali o nazionali che utilizzano strutture di finanziamento con altre entità del gruppo.

I commi 1 e 2 contemplano la possibilità di escludere l'effetto dell'annullamento (totale o parziale) del debito che è stato contabilizzato nell'utile o perdita contabile netta da un'impresa o da un'entità a controllo congiunto quando alternativamente tale annullamento:

- a) è avvenuto nell'ambito di una Procedura Concorsuale o Fallimentare prevista dalla legge, sotto la supervisione di un tribunale o di un altro organo giudiziario nella giurisdizione pertinente o in cui viene nominato un curatore fallimentare indipendente. In questo caso, sia i debiti con Soggetti Terzi che quelli con parti correlate annullati nell'ambito dello stesso accordo saranno esclusi dal calcolo del reddito o perdita rilevante del debitore; o
- b) è il risultato di un Concordato in cui uno o più creditori sono persone non collegate al debitore (ossia debiti di terzi) ed è ragionevole concludere che il debitore sarebbe insolvente entro 12 mesi se non fosse per l'annullamento dei debiti di Soggetti Terzi stabilito in base al Concordato. In questo caso, sia i debiti di Soggetti Terzi che quelli di parti correlate annullati nell'ambito dello stesso Concordato saranno esclusi dal calcolo del reddito o della perdita rilevante del debitore; oppure
- c) si verifica quando le passività del debitore sono superiori al valore equo di mercato delle sue attività determinato immediatamente prima dell'annullamento del debito.

Ai fini del presente articolo, per "Procedura Concorsuale o Fallimentare" si intende qualsiasi procedura prevista nel diritto interno di un Paese per sostenere la riorganizzazione delle imprese in



difficoltà finanziarie e garantire la loro sopravvivenza o garantire la loro liquidazione che è supervisionata o deve essere confermata da un tribunale o da altro organo giudiziario. La procedura può prevedere anche la nomina di un curatore indipendente in luogo della supervisione o conferma del tribunale o di altro organo giudiziario (cfr. definizione contenuta nell'articolo 1, comma 1, lettera l)). Il termine "Soggetti Terzi" identifica un creditore che, rispetto al debitore, non soddisfa il test previsto all'articolo 5, comma 8, del modello di convenzione per evitare le doppie imposizioni del 2017 approvato dall'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (cfr. definizione articolo 1, comma 1, lettera p)).

Il comma 3 disciplina l'ipotesi di annullamento del debito di cui al comma 1, lettera c), stabilendo che l'esclusione in esame sarà circoscritta agli importi riguardanti debiti nei confronti di creditori non collegati al debitore (Soggetti Terzi) e solo nella misura del minore tra: i) l'eccedenza dell'importo netto della riduzione delle attività e passività fiscali differite, incluse quelle che non concorrono a determinare le imposte rilevanti, e l'importo delle Passività Nette. Quest'ultime rappresentano l'eccedenza di passività rispetto al valore equo delle attività del debitore determinata immediatamente prima dell'annullamento del debito (cfr. definizione contenuta nell'articolo 1, comma 1, lettera j)). Inoltre, è precisato che l'ipotesi di annullamento del debito previsto al comma 1, lettera c) si applica solo nei casi in cui non si applicano le altre ipotesi del medesimo comma 1, lettere a) e b).

Come i redditi collegati all'annullamento del debito sono esclusi dal reddito o perdita rilevante dell'impresa o dell'entità a controllo congiunto debitrice, analogamente le imposte correnti e la fiscalità differita collegata a tale annullamento saranno escluse, ai sensi del comma 4, dalle imposte rilevanti rettificata. Resta inteso che tale trattamento si applicherà solo in circostanze in cui il gruppo eserciti l'apposita opzione nella comunicazione rilevante, di cui all'articolo 51 del Decreto Legislativo, con validità per un esercizio. Inoltre, nel caso di debiti di cui al comma 1, lettera c), il trattamento descritto troverà applicazione solo per la parte del debito annullato che potrà essere escluso secondo quanto disposto nel presente articolo.

Si evidenzia come le disposizioni in commento si riferiscano esclusivamente alla situazione del debitore. A questo riguardo, il Quadro inclusivo sul BEPS ha dichiarato che è in fase di valutazione la possibilità di fornire ulteriori indicazioni anche in relazione alla posizione del creditore.

L'articolo 6 disciplina la semplificazione prevista dall'*Inclusive Framework*, nella Guida Amministrativa AG22.04.T11, per le Partecipazioni di Portafoglio. Le "Partecipazioni di Portafoglio" sono le partecipazioni detenute dal gruppo in un'entità che attribuiscono un diritto inferiore al 10 per cento degli utili, del capitale o delle riserve o dei diritti di voto di tale entità alla data della distribuzione di un dividendo o della cessione (cfr. definizione contenuta nell'articolo 1, comma 1, lettera h)).

L'articolo in commento stabilisce che l'impresa che presenta la comunicazione rilevante di cui all'articolo 51 del Decreto Legislativo può esercitare un'opzione che è valida per cinque esercizi in relazione a ciascuna impresa o entità a controllo congiunto del gruppo multinazionale o nazionale per includere nel calcolo del reddito o perdita rilevante i dividendi da questa percepiti relativi a tutte le Partecipazioni di Portafoglio detenute, a prescindere che si tratti o meno di Partecipazioni di Portafoglio a Breve termine ossia indipendentemente dalla circostanza che si tratti di Partecipazioni di Portafoglio in cui l'impresa o l'entità a controllo congiunto, che riceve o matura il dividendo o altra distribuzione, detiene la proprietà economica da meno di un anno rispetto alla data della



distribuzione (cfr. definizione articolo 1, comma 1, lettera i)). In sostanza, l'opzione in esame consente al gruppo multinazionale o nazionale di evitare rilevanti oneri di *compliance* per distinguere, tra tutte le Partecipazioni di Portafoglio detenute, quelle a Breve Termine dalle altre Partecipazioni di Portafoglio (a lungo termine), al fine di includere anche i dividendi relativi a quest'ultime partecipazioni nel calcolo del reddito o perdita rilevante della impresa o dell'entità a controllo congiunto che li percepisce.

L'**articolo 7** fornisce indicazioni sulle modalità di applicazione dell'opzione prevista nell'articolo 49 del Decreto Legislativo quando un'entità di investimento è detenuta da una Società di Mutua Assicurazione Regolamentata ossia una compagnia assicurativa regolamentata di proprietà esclusiva degli assicurati (cfr. definizione articolo 1, comma 1, lettera o)). Si ricorda che la suddetta opzione è finalizzata a trattare un'entità d'investimento (o un'entità assicurativa d'investimento) come un'entità fiscalmente trasparente, con la conseguente attribuzione del suo reddito o perdita rilevante in capo al suo proprietario. Ciò consente al gruppo multinazionale o nazionale di allineare il trattamento dell'entità di investimento ai fini delle Regole GloBE con il trattamento previsto dalla legislazione fiscale locale, che generalmente consiste nell'assoggettare ad imposizione il reddito di un fondo direttamente a livello dei suoi investitori.

Tuttavia, per garantire l'integrità del sistema, l'opzione dell'articolo 49 del Decreto Legislativo è subordinata al ricorrere di determinate condizioni. La prima condizione è che il proprietario dell'entità d'investimento sia soggetto a imposta in base a un regime di *mark-to-market* (MTM) o un regime analogo, basato sulle variazioni annuali del valore equo delle sue partecipazioni nell'entità di investimento. La seconda condizione prevede che l'imposta applicata al proprietario sia ad un'aliquota pari o superiore all'aliquota minima d'imposta.

Queste disposizioni di cautela sono finalizzate a circoscrivere la possibilità di esercitare l'opzione per la trasparenza solo ai casi in cui il reddito dell'entità di investimento è assoggettato ad imposizione come se si trattasse di un'entità fiscalmente trasparente ai sensi della legislazione nazionale, scontando un'aliquota d'imposizione effettiva almeno pari al 15 per cento.

I membri *dell'Inclusive Framework* hanno concordato che le Società di Mutua Assicurazione Regolamentate dovrebbero essere autorizzate ad esercitare l'opzione in esame in relazione alle entità di investimento (e alle entità di investimento assicurativo) che controllano, in quanto ciò è necessario per garantire che le Regole GloBE riflettano l'economia sottostante a queste realtà e, in particolare, il fatto che tutti gli utili conseguiti, per conto degli assicurati, dalle Società di Mutua Assicurazione Regolamentate sono annullati attraverso la contestuale contabilizzazione di costi nel bilancio consolidato del gruppo multinazionale o nazionale cui appartengono (cfr. par. 91 del Commentario articolo 7.5.1 delle *Model Rules*).

Per tener conto di tale impostazione, il comma 1 del presente articolo stabilisce che le condizioni dell'articolo 49 del Decreto Legislativo sopra richiamate si considerano sussistenti in capo alle Società di Mutua Assicurazione Regolamentate in qualità di proprietarie delle entità di investimento (o delle entità assicurative d'investimento) da trattare come fiscalmente trasparenti ai fini dell'imposizione integrativa.

Il comma 2 precisa che l'opzione è esercitata nella comunicazione rilevante, ai sensi dell'articolo 52, comma 1, del Decreto Legislativo, in relazione ad ogni singola impresa proprietaria, includendo anche le Società di Mutua Assicurazione Regolamentate, e si applica a tutte le quote da queste detenute nell'entità d'investimento (o nell'entità assicurativa d'investimento). In altri termini, rispetto alla medesima entità di investimento (o entità assicurativa d'investimento), ciascun proprietario è



libero di decidere se esercitare o meno l'opzione prevista nell'articolo 49 del Decreto Legislativo ma il suo esercizio ricomprende necessariamente l'intera quota di partecipazione da questo detenuta nell'entità da trattare come fiscalmente trasparente ai fini delle Regole GloBE.

L'**articolo 8**, in linea con i paragrafi 80 e seguenti del Commentario all'articolo 4.4.1 e) delle *Model Rules*, regola gli effetti, ai fini dell'imposizione integrativa, che si generano quando un Paese assoggetta ad imposizione il reddito di fonte estera e, in base alle norme fiscali nazionali, consente ad un'impresa o ad un'entità a controllo congiunto di utilizzare i crediti d'imposta esteri per ridurre le imposte nazionali sul reddito in un esercizio successivo dopo che una perdita di fonte nazionale ha compensato il reddito di fonte estera. Come evidenziato dall'*Inclusive Framework*, in questi casi, in assenza di una specifica disposizione, l'ETR dell'impresa o dell'entità a controllo congiunto si potrebbe ridurre in quanto l'utilizzo del credito d'imposta estero sorto in precedenti esercizi è escluso dal calcolo delle imposte rilevanti rettifiche. Diversamente, se il reddito di fonte estera non avesse compensato la perdita fiscale nazionale, l'intero importo della perdita fiscale avrebbe generato una attività fiscale differita (o DTA) che sarebbe stata inclusa nelle imposte rilevanti rettifiche al momento del suo riversamento in esercizi successivi. Per assicurare risultati funzionalmente equivalenti, ai fini dell'imposizione integrativa, nelle due situazioni sopra descritte che sono generate da legislazioni fiscali nazionali che adottano approcci diversi, nelle AG febbraio 2023 è stato deciso di non applicare l'articolo 4.4.1(e) delle *Model Rules* nel caso di una DTA sostitutiva del riporto di una perdita. A tal fine, il comma 1 prevede che le disposizioni dell'articolo 29, comma 5, lettera e) non si applicano nel caso di attività fiscali differite sostitutive del riporto delle perdite a condizione che il credito d'imposta estero di cui al successivo comma 2, lettera a), compensi il debito per imposte rilevanti che è stato calcolato in relazione ad elementi inclusi nel reddito rilevante.

Il comma 2, chiarisce che le attività fiscali differite sostitutive del riporto delle perdite si generano al verificarsi di tutte le seguenti situazioni:

- a) la normativa fiscale del Paese richiede che il reddito di fonte estera compensi le perdite fiscali di fonte nazionale prima che i crediti d'imposta esteri possano essere applicati a fronte dell'imposta sul reddito di fonte estera;
- b) l'impresa o l'entità a controllo congiunto ha una Perdita Fiscale Interna che è totalmente o parzialmente compensata da reddito di fonte estera; e
- c) il regime fiscale nazionale consente di utilizzare i crediti d'imposta esteri per compensare un debito d'imposta in un anno successivo in relazione al reddito incluso nel calcolo del reddito o della perdita rilevante dell'impresa o dell'entità a controllo congiunto.

In sostanza, se tutti i requisiti di cui sopra sono soddisfatti, la DTA sostitutiva del riporto della perdita sarà inclusa nell'importo totale netto delle variazioni delle imposte anticipate e differite dell'impresa o dell'entità a controllo congiunto nell'esercizio in cui si verifica e nell'esercizio (o negli esercizi) in cui si annulla, ma solo nella misura in cui il credito d'imposta estero che ha dato origine alla DTA sostitutiva del riporto della perdita è utilizzato per compensare il debito tributario riguardante il reddito incluso nel reddito o perdita rilevante dell'impresa o dell'entità a controllo congiunto.

Il comma 3 stabilisce che l'importo di una DTA sostitutiva del riporto delle perdite è pari al minore tra: a) l'importo del credito d'imposta estero relativo all'inclusione del reddito di fonte estera che il regime fiscale nazionale consente di riportare, dall'esercizio in cui l'impresa o l'entità a controllo congiunto ha avuto una Perdita Fiscale Interna, a un esercizio successivo; e b) l'importo della Perdita Fiscale Interna dell'impresa o dell'entità a controllo congiunto per l'esercizio moltiplicato per l'aliquota fiscale nazionale applicabile. La locuzione "Perdita Fiscale Interna" si riferisce alla perdita fiscale di un'impresa o di un'entità a controllo congiunto prima di prendere in considerazione



qualsiasi reddito di fonte estera prodotto dalla medesima impresa o entità (cfr. definizione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera k)).

Ai sensi del comma 4, la DTA sostitutiva del riporto delle perdite è soggetta all'esclusione di cui all'articolo 29, comma 5, lettera a), del Decreto Legislativo e, se esiste all'inizio dell'esercizio transitorio, deve essere rideterminata all'aliquota minima come previsto nell'articolo 54, comma 3, del Decreto Legislativo (in conformità alla formula indicata nel Commentario OCSE all'articolo 9.1.1 delle *Model Rules*).

L'**articolo 9** detta disposizioni in materia di conversione valutaria, in linea con quanto stabilito nel capitolo 1 delle AG luglio 2023, in modo da assicurare risultati coerenti tra i vari Paesi in cui i gruppi multinazionali operano. La regola principale, contenuta nel comma 1 del presente articolo, stabilisce che tutti i calcoli previsti per determinare l'imposizione integrativa devono essere effettuati in base alla valuta di presentazione del bilancio consolidato del gruppo multinazionale o nazionale.

In base al comma 2, gli importi utilizzati nel calcolo dell'imposizione integrativa che non sono espressi nella valuta di presentazione del bilancio consolidato di cui al comma 1, devono essere convertiti in tale valuta applicando i pertinenti principi di conversione valutaria previsti dal principio contabile autorizzato utilizzato nella predisposizione del bilancio consolidato del gruppo.

Il comma 3 specifica che il medesimo criterio di conversione delle valute estere indicato al comma 2 si applica anche agli importi dell'utile o perdita contabile netta dell'esercizio calcolati ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del Decreto Legislativo. In altri termini, anche quando l'utile o perdita contabile netta dell'impresa nell'esercizio è determinata sulla base di principi contabili conformi diversi da quelli utilizzati dalla controllante capogruppo ai fini della predisposizione del bilancio consolidato (possibilità ammessa solo al ricorrere di determinate condizioni), i criteri di conversione valutaria cui far riferimento sono comunque i criteri previsti da questi ultimi principi contabili.

I commi 4 e 5 disciplinano, invece, l'ipotesi in cui il gruppo adotti una valuta di presentazione del bilancio consolidato diversa dall'euro, stabilendo che gli importi su cui si basa la verifica delle varie soglie previste nel Decreto Legislativo e nei decreti ministeriali già emanati o che saranno emanati in futuro ai sensi del suddetto Decreto Legislativo devono essere convertiti in euro in base al Tasso di Cambio Medio del mese di dicembre dell'anno solare immediatamente precedente all'inizio dell'esercizio del gruppo multinazionale (in senso conforme, si veda la disposizione dell'articolo 10, comma 5, del Decreto Legislativo). Per "Tasso di Cambio Medio" si intende il tasso determinato in base alle quotazioni pubblicate dalla Banca Centrale Europea o, qualora la Banca Centrale Europea non pubblichi il tasso di cambio in euro della valuta di un Paese, dalla Banca Centrale del Paese (cfr. definizione dell'articolo 1, comma 1, lettera s)). Oltre alle soglie di cui all'articolo 10 e quelle per fruire del regime *de minimis* di cui all'articolo 37 del Decreto Legislativo (espressamente indicate al comma 4), a titolo esemplificativo e non esaustivo si evidenzia che la disposizione in esame può trovare applicazione in relazione:

- all'articolo 22, comma 2, del Decreto Legislativo che si riferisce a differenze permanenti superiori a 1 milione di euro;
- all'articolo 32, comma 2, del Decreto Legislativo che si riferisce alla riduzione netta delle imposte rilevanti di un dato Paese relative ad un esercizio precedente, rispetto a quelle registrate nell'esercizio di competenza, inferiore a un milione di euro;
- all'articolo 32, comma 5, del Decreto Legislativo che si riferisce ad un importo superiore a un milione di euro di imposte correnti che è stato contabilizzato da un'impresa con riferimento



- ad un esercizio ma che non risulta pagato alle autorità competenti entro il terzo anno successivo all'ultimo giorno dell'esercizio;
- all'articolo 56, comma 3, del Decreto Legislativo che si riferisce alla somma del valore contabile netto dei beni tangibili di tutte le imprese appartenenti al gruppo localizzate in tutti Paesi diversi dal Paese di riferimento non superiore a 50 milioni di euro;
 - alla definizione di "distorsione competitiva rilevante" contenuta nell'allegato A, numero 12), del Decreto Legislativo che si riferisce ad una variazione complessiva nella contabilizzazione di componenti reddituali superiore a 75 milioni di euro;
 - alla definizione di "oneri illeciti e sanzioni non deducibili" contenuta nell'articolo 23, comma 1, lettera f), del Decreto Legislativo che si riferisce a sanzioni di importo pari o superiore a cinquantamila euro;
 - all'articolo 2, comma 7, del decreto ministeriale 20 maggio 2024 che si riferisce alla perdita netta da valutazione di partecipazioni del valore superiore a 50 milioni di euro;
 - all'articolo 3, comma 1, del decreto ministeriale 20 maggio 2024 che si riferisce ai ricavi totali inferiori a 10 milioni di euro e ad un utile ante imposte inferiore a 1 milione di euro;
 - all'articolo 3, comma 1, lettera a) del presente decreto ministeriale che si riferisce all'importo di ricavi complessivi inferiore a 750 milioni di euro.

L'ultimo comma dell'articolo in esame riguarda la rettifica richiesta nell'articolo 23, comma 2, lettera f) del Decreto Legislativo che è determinata con riferimento alla valuta funzionale fiscale e alla valuta funzionale contabile dell'impresa o dell'entità a controllo congiunto. In particolare, ai sensi del comma 6, l'importo di tale rettifica deve essere convertito nella valuta di presentazione del bilancio consolidato (se espresso in una valuta diversa), secondo quanto indicato nei commi 2 e 3.

Infine, l'**articolo 10** è dedicato al regime transitorio di allocazione delle imposte rilevanti collegate ad un Regime CFC Misto previsto ai paragrafi 58.1 e seguenti del Commentario all'articolo 4.3.2 delle *Model Rules*.

Il termine "Regime CFC Misto" identifica un regime fiscale delle società controllate estere diverso da quello applicato sulle singole CFC, in quanto aggrega il reddito, le perdite e le imposte accreditabili di tali controllate estere ai fini della determinazione dell'imposta dovuta dall'impresa proprietaria ai fini del suddetto regime e che prevede un'Aliquota Applicabile inferiore al 15 per cento. Il termine non ricomprende un regime fiscale che tiene conto del reddito nazionale di un gruppo (cfr. definizione dell'articolo 1, comma 1, lettera m)). La "Aliquota Applicabile", invece, è la soglia che individua una bassa imposizione secondo quanto stabilito da un Regime CFC Misto (cfr. definizione dell'articolo 1, comma 1, lettera a)).

Ai sensi del comma 1 del presente articolo, l'imposta rilevante dovuta da un proprietario (o socio), per effetto dell'applicazione di un Regime CFC Misto nel suo Paese di localizzazione, è allocata alla singola CFC ai sensi dell'articolo 31, comma 3, del Decreto Legislativo, in base alla formula riportata sotto per gli esercizi che iniziano il 31 dicembre 2025 o prima, ma che non includono un esercizio che termina dopo il 30 giugno 2027. Ad esempio, nel caso della GILTI statunitense, *l'Inclusive Framework* segnala che l'imposta rilevante del Regime CFC Misto da attribuire in base alle Regole GloBE transitorie può essere ricavata dai dati della dichiarazione dei redditi federale degli Stati Uniti presentata dal socio statunitense e, in assenza di una perdita nazionale, è pari all'importo della GILTI (ridotto della deduzione GILTI) moltiplicato per il 21 per cento, meno il credito d'imposta estero consentito nel paniere GILTI.



Imposta da attribuire alla singola CFC	=	Chiave di ripartizione riferita alla singola CFC detenuta dal socio
		Somma delle chiavi di ripartizione riferite a tutte le CFC detenute dal socio

Nel comma 2 è specificato il calcolo da effettuare per individuare la chiave di ripartizione delle imposte riferita alla singola CFC detenuta dall'impresa proprietaria (o socio), ossia il numeratore del rapporto indicato sopra, che può essere sintetizzato nella formula seguente:

Chiave di ripartizione riferita alla singola CFC detenuta dal socio	=	quota di reddito della CFC attribuita al socio in base al Regime CFC Misto	X	(Aliquota Applicabile - ETR Giurisdizionale)
---	---	--	---	--

Per "ETR Giurisdizionale" si intende l'aliquota di imposizione effettiva, per un dato esercizio, riferita alle entità localizzate in un Paese, determinata ai sensi del Decreto Legislativo, indipendentemente da eventuali imposte rilevanti dovute in base ad un regime fiscale delle società controllate estere e tenendo conto dell'imposta minima nazionale equivalente dovuta in quel Paese che è accreditabile nel Regime CFC Misto (cfr. definizione dell'articolo 1, comma 1, lettera d)). Secondo il Commentario OCSE, l'imposta minima nazionale equivalente è accreditabile quando la stessa può essere computata in diminuzione dall'imposta dovuta dal socio diretto o indiretto della società controllata estera, in base al Regime CFC Misto, agli stessi termini e condizioni cui possono essere portate in detrazione le imposte rilevanti relative alle CFC.

Secondo quanto precisato nel comma 3, se in un esercizio l'ETR Giurisdizionale è pari o superiore all'Aliquota Applicabile o all'aliquota minima del 15 per cento, la chiave di ripartizione è da considerare pari a zero.

Il comma 4 disciplina il calcolo di allocazione delle imposte rilevanti indicato al comma 1 quando il gruppo determina l'aliquota di imposizione effettiva, ai sensi del Decreto Legislativo, per sottogruppi di imprese ed entità a controllo congiunto. In tale situazione, la chiave di ripartizione del Regime CFC Misto riferita alla singola impresa o entità a controllo congiunto (numeratore del rapporto) è calcolata utilizzando l'ETR Giurisdizionale applicabile al sottogruppo cui tale impresa o entità appartiene. Ai fini dell'allocazione prevista al comma 1, la somma delle chiavi di ripartizione del Regime CFC Misto (denominatore del rapporto) include le chiavi di ripartizione di tutte le imprese ed entità a controllo congiunto detenute dall'impresa proprietaria e situate nel medesimo Paese, indipendentemente dal loro sottogruppo di appartenenza.

Per i Paesi in relazione ai quali il gruppo multinazionale non è tenuto a calcolare un ETR ai sensi del Decreto Legislativo, il comma 5 stabilisce che la chiave di ripartizione del Regime CFC Misto di imprese, entità a controllo congiunto o entità sussidiarie a controllo congiunto localizzate in tale Paese si baserà sull'ETR alternativo, anziché sull'ETR Giurisdizionale indicato nella formula del comma 2. In particolare:

- a) per il Paese o per il sottogruppo con riferimento al quale è stata esercitata l'opzione per i regimi transitori semplificati di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale del 20 maggio 2024, il gruppo utilizzerà l'ETR Semplificato indipendentemente dal fatto che l'opzione sia basata



sull'ETR test semplificato, sul test del profitto ordinario o sul test *de minimis*. Per "ETR Semplificato" s'intende l'aliquota di imposizione effettiva semplificata indicata nell'articolo 1, comma 1, n. 1) del decreto ministeriale del 20 maggio 2024, recante "Disposizioni attuative dei regimi transitori semplificati", pubblicato in G.U. Serie Generale n. 123 del 28 maggio 2024 (cfr. definizione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e));

b) per il Paese con riferimento al quale il gruppo ha esercitato l'opzione per il Porto sicuro ai fini della QDMTT (QDMTT Safe Harbour), di cui all'articolo 34, comma 5, del Decreto Legislativo, il gruppo utilizzerà l'ETR Interno. Per "ETR Interno" s'intende l'aliquota di imposizione effettiva, per una dato esercizio, determinata sommando: i) le imposte rilevanti utilizzate per determinare l'aliquota di imposizione effettiva del Paese ai sensi dell'imposta minima nazionale equivalente e ii) l'imposta minima nazionale equivalente considerata non solo dovuta (o *payable*) nella giurisdizione per l'esercizio ma anche accreditabile secondo il Regime CFC Misto, e dividendo tale somma per il reddito determinato secondo la legislazione dell'imposta minima nazionale equivalente del Paese;

c) per qualsiasi altro Paese con riferimento al quale il gruppo non è tenuto a calcolare un'aliquota di imposizione effettiva ai sensi del Decreto Legislativo, il gruppo utilizzerà l'ETR semplificato basato sui dati ricavati dai Rendiconti Finanziari Qualificati. Per "Rendiconti Finanziari Qualificati" s'intendono i bilanci o rendiconti indicati all'articolo 1, comma 1, n. 11), del decreto ministeriale del 20 maggio 2024, recante "Disposizioni attuative dei regimi transitori semplificati", pubblicato in G.U. Serie Generale n. 123 del 28 maggio 2024 (cfr. definizione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n)).

Il comma 6 specifica che, qualora un gruppo multinazionale calcoli l'ETR Semplificato o l'ETR Interno in relazione a diversi sottogruppi localizzati in un Paese, la chiave di ripartizione del Regime CFC Misto riferita alla singola CFC del Paese deve essere calcolata utilizzando l'ETR semplificato o l'ETR Interno che è applicabile al sottogruppo cui tale controllata estera appartiene. Qualsiasi QDMTT dovuta che potrebbe essere presa in considerazione nell'ETR Giurisdizionale (deve quindi trattarsi di una QDMTT accreditabile secondo il Regime CFC Misto) rispetto a un sottogruppo deve essere assegnata a tale sottogruppo ai fini della determinazione del suo ETR ai sensi del comma 5. Inoltre, se l'opzione per il porto sicuro ai fini della QDMTT si applica in un Paese solo rispetto ad alcune entità e non ad altre, il gruppo multinazionale utilizzerà la metodologia descritta nel comma 5 per calcolare le chiavi di ripartizione del Regime CFC Misto riferite alle entità idonee per fruire del porto sicuro. Diversamente, il gruppo multinazionale farà riferimento all'ETR Giurisdizionale di cui al comma 2 per calcolare le chiavi di ripartizione del Regime CFC Misto riferite alle CFC che non sono idonee alla QDMTT Safe Harbour. Per l'allocazione dell'imposta ai sensi del comma 1, la somma di tutte le chiavi di ripartizione del Regime CFC Misto (ossia il denominatore della formula ivi indicata) include quelle calcolate per tutte le CFC localizzate nel Paese e di proprietà del socio, indipendentemente dalla circostanza che alcune possano essere state calcolate in base a diversi ETR Giurisdizionali.

Il comma 7 disciplina l'ipotesi di CFC che sono fuori dall'ambito applicativo delle Regole GloBE. In particolare, nella misura in cui un socio, diretto o indiretto, è soggetto a un Regime CFC Misto rispetto al reddito di controllate estere che non rientrano nell'ambito applicativo dell'imposizione integrativa (vale a dire controllate estere che non sono imprese, né entità a controllo congiunto o entità



sussidiare a controllo congiunto), un importo di imposta dovuta ai sensi del Regime CFC Misto deve essere allocato a tali controllate estere per garantire che la corrispondente imposta sia correttamente esclusa dalle imposte rilevanti rettificata delle imprese e delle entità a controllo congiunto che, invece, applicano le Regole GloBE. Di conseguenza, ciascuna di tali controllate estere dovrà essere presa in considerazione anche nella formula di allocazione dell'imposta stabilita nel comma 1 e la chiave di ripartizione del Regime CFC Misto riferita a ciascuna di tale entità (numeratore del rapporto della formula indicata al comma 1) sarà calcolata utilizzando l'ETR Giurisdizionale per il sottogruppo localizzato nella stessa giurisdizione che ha la maggior quota di reddito aggregato attribuibile al socio secondo quanto disposto dal Regime CFC Misto. Inoltre, tale chiave di ripartizione sarà computata nella somma di tutte le chiavi di ripartizione del Regime CFC Misto (ossia concorrerà a determinare il denominatore del rapporto indicato al comma 1).

Infine, ai sensi del comma 8, se le CFC escluse dalle Regole GloBE si trovano in una giurisdizione in cui il gruppo non calcola un ETR Giurisdizionale né un ETR alternativo ai sensi del comma 5 (ad esempio, perché il gruppo non ha imprese né entità a controllo congiunto nel Paese), l'aliquota d'imposizione effettiva per le suddette CFC situate nel Paese sarà calcolata sulla base della somma dei redditi e della somma delle imposte indicate nei bilanci o rendiconti delle CFC che sono escluse dalla Regole GloBE ma rispetto alle quali il socio è soggetto al Regime CFC Misto.

